

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIRIZZI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO SULLE AREE DEMANIALI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE.

VISTO il documento istruttorio a firma del Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive - ad oggetto "INDIRIZZI RELATIVI ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO SULLE AREE DEMANIALI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE" come di seguito testualmente trascritto e integralmente riportato nel presente atto:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VALUTATA l'opportunità di garantire maggiormente la salute dei non fumatori, soprattutto nei luoghi ad alta aggregazione sociale, qual è il litorale cittadino durante il periodo estivo;

LETTO l'art. 51 della legge n. 3/2003 e ss.mm.ii, inerente la tutela della salute dei non fumatori, con particolare riferimento al comma 1, che recita:

"E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;*
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati";*

TENUTO CONTO CHE con l'Ordinanza Sindacale n. 28 del 5/04/2013 è stato previsto il divieto di fumare sigarette elettroniche nei locali, individuati dalla normativa nazionale in merito al fumo analogico, presenti sul territorio comunale;

VISTA, inoltre, la crescente sensibilità nei confronti della tutela ambientale, in particolare per quanto concerne il danno ambientale provocato dall'abbandono di rifiuti a lento smaltimento;

LETTO, a quest'ultimo proposito, il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in special modo l'art. 232-bis, introdotto dall'art. 40, comma 1 della legge n. 221 del 2015, rubricato "Rifiuti di prodotti da fumo", che prevede:

"1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi";

DATO ATTO CHE numerosi Comuni, tra cui San Michele al Tagliamento - frazione di Bibione, Stintino - spiaggia della Pelosa, Porto Cesareo, Cabras, hanno già provveduto a regolamentare, anche se in maniera eterogenea, il divieto di fumo nell'ambito dei territori di competenza;

RITENUTO che, al fine di tutelare la salute dei non fumatori e di ridurre l'impatto ambientale, sia opportuno limitare la possibilità di fumare nelle aree demaniali non rientranti nel divieto già previsto dall'art. 51 della legge 3/2003 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE le suddette esigenze richiedono maggiore attenzione nei mesi in cui è più elevata la concentrazione di persone lungo il litorale cittadino, ossia durante la stagione balneare, che va dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, come stabilito dall'art. 2 del vigente Regolamento comunale concernente NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DEL COMUNE PER FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE (approvato con delibera consiliare n. 52 del 12/06/2002, modificato da ultimo con delibera consiliare n. 62 del 18.07.2012), in

conformità al Regolamento Regionale n. 2 del 13/05/2004 e ssmm.ii. “Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative”;

TENUTO CONTO CHE né il regolamento comunale, né quello regionale appena citati prevedono ad oggi il divieto di fumo sull'arenile e che, tuttavia, l'art. 9 del Regolamento Regionale n. 2 del 13/05/2004 e ss.mm.ii. contempla la possibilità da parte dei Comuni d'integrare le disposizioni del regolamento stesso per gli aspetti ivi elencati, tra i quali, alla lettera j), compare “*ulteriori disposizioni che non contrastino con quelle del presente regolamento e con le altre normative*”;

RAMMENTATO CHE il Comune di San Benedetto del Tronto è dotato di un Piano Regolatore di Spiaggia comunale (modificato da ultimo con Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 22.3.2010 e ss.mm.ii.), di seguito definito PRS/10, in conformità al Piano regionale di gestione integrata delle aree costiere, approvato con DCR Regione Marche n. 169 del 2.2.2005 e ss.mm.ii., d'ora in avanti per brevità PGIAC;

PRESO ATTO CHE, come emerge anche dall'art. 8 del PGIAC, è possibile sommariamente suddividere il demanio marittimo, in base al suo utilizzo, nelle seguenti fasce:

a) la fascia di arenile compresa fra la linea di battigia ed il limite delle attrezzature di spiaggia, avente una **larghezza non inferiore a cinque metri**, di seguito definita “*fascia di battigia*”, in cui sono vietati l'installazione di qualsiasi tipo di attrezzatura, i comportamenti e le attività che limitano o impediscono il passaggio delle persone e dei mezzi di servizio e di soccorso al fine di garantire sempre il libero transito;

b) l'area compresa fra la fascia di arenile di cui al punto a) e quella adibita ai servizi di spiaggia di cui al punto c), in cui possono essere poste le attrezzature mobili, che, pertanto, per semplicità, può essere chiamata “*area posa ombrelloni*”;

c) la fascia compresa tra l'area indicata al punto b) ed il limite della spiaggia demaniale, in cui possono essere collocate tra l'altro le strutture e i locali necessari alla gestione dell'impresa balneare e gli spazi per il gioco relativi agli stabilimenti balneari, definibile per brevità “*zona edificabile*”;

CONSIDERATO CHE il vigente PRS/10 differenzia le aree demaniali in due tipologie:

1. le zone demaniali in concessione d'uso, destinate principalmente all'attività di stabilimento balneare;
2. le zone demaniali libere con finalità pubblica e per servizi definite come spiagge libere ed aree adibite a servizi, di cui all'art. 5 del medesimo Piano di Spiaggia comunale;

VISTO il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE le principali fonti normative statali inerenti il riparto di competenze in materia di demanio marittimo e precisamente: l'art. 59 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, l'art. 6 D.L. n. 400/1993 convertito in legge n. 494/1993; l'art. 105, comma 1 e comma 2 lettera l) D. Lgs. N. 112/1998; l'art. 42 D. Lgs. 30 marzo 1999, n. 96; il D.P.C.M. del 21.12.1995, identificativo delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni; l'art. 8 D.L. n. 535/1996 conv. in L. 647/1996;

VISTO l'art. 31 della Legge Regionale 17/05/1999 n. 10, in base al quale “Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2167 della seduta del 17/10/2000, avente ad oggetto “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo: indirizzi e criteri agli enti delegati ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 17/05/1999, n. 10”;

RICORDATO che dalla pubblicazione del D.P.C.M. 22/12/2000, pubblicato sul S.O. n.31 alla G.U. n.43 del 21.02.2001, decorre l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo da parte dei Comuni;

VISTE le Direttive impartite dalla Regione Marche con nota prot. n. 4469/03;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 11/02/2010;

VISTI gli atti d'ufficio;

RILEVATA la necessità di acquisire indirizzi della Giunta comunale, al fine di orientare l'ambito di applicazione del divieto di fumo sulle aree demaniali, con particolare riferimento agli arenili, compatibilmente con le norme e le disposizioni di Legge vigenti;

TENUTO CONTO CHE, per dare attuazione ai suddetti indirizzi, sarà necessario modificare il vigente Regolamento Comunale concernente le norme sull'utilizzazione del Litorale Marittimo del Comune per finalità turistiche e ricreative, precisando anche le sanzioni in caso di violazione del regolamento stesso, in conformità a quanto sancito dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, salva la possibilità di elevare il limite edittale con successiva delibera di Giunta;

RILEVATA la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2 d.lgs n. 267/2000 e dell'articolo 48, comma 2 d.lgs n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra motivato,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1) di richiamare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandolo in tutti i suoi contenuti e di rendere, per l'effetto, i seguenti indirizzi in ordine alla limitazione della possibilità di fumare, nelle aree demaniali del Comune di San Benedetto del Tronto, non rientranti nel divieto già previsto dall'art. 51 della legge 3/2003 e ss.mm.ii;

2) di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive la modifica del Regolamento concernente norme sull'utilizzazione del Litorale marittimo, mediante apposita proposta al Consiglio comunale, in modo da prevedere quanto segue:


- per quanto concerne le zone demaniali **in concessione**, destinate principalmente all'attività di stabilimento balneare, introdurre il **divieto di fumo analogico e di sigarette elettroniche nell'area che va dalla battigia all'ultima fila di ombrelloni**, ossia nelle fasce innanzi definite "fascia di battigia" e "area posa ombrelloni"; sarà, invece, consentita la possibilità di fumare nella fascia chiamata "zona edificabile", purché si tratti di spazio o struttura aperta e, pertanto, non rientrante nel divieto di cui all'art. 51 della legge n. 3/2003; in quest'ultima fascia dovranno essere sempre presenti le apposite attrezzature posacenere a servizio degli utenti;

- per quanto concerne le **spiagge libere**, introdurre il divieto di fumo analogico e di sigarette elettroniche per tutta la loro estensione e a prescindere dall'eventuale destinazione specifica della spiaggia stessa, secondo quanto previsto dall'art. 5 delle N.T.A. del PRS/10;

3) di dare atto che la presente proposta, *non rappresenta, né determina una variante allo strumento urbanistico comunale*, né comporta impegni diretti o attualmente indiretti a carico del Bilancio comunale, che necessitino di parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D.Lgs n. 267/2000, costituendo mero atto di indirizzo e direttiva agli uffici dell'Amministrazione comunale.

Si propone, inoltre, essendo la stagione balneare in corso, di dichiarare l'**immediata eseguibilità**, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ing. Germano POLIDORI




Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

II DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 10/2017

GESTIONE DEL TERRITORIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

ing. Germano Polidori



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ed il documento istruttorio sopra steso;

RITENUTO di condividere le motivazioni di cui al documento istruttorio e di procedere in conformità;

VISTO il T.U. Enti locali, il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

RICONOSCIUTA la competenza della Giunta comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Gestione del Territorio ed Attività produttive, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non comportando immediati, o indiretti e quantificabili oneri a carico del bilancio comunale non è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;

RITENUTO di condividere le motivazioni di cui al sopra citato documento istruttorio e di farle proprie in relazione a quanto di seguito disposto,

DELIBERA

1) di richiamare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandolo in tutti i suoi contenuti e di rendere, per l'effetto, i seguenti indirizzi in ordine alla limitazione della possibilità di fumare, nelle aree demaniali del Comune di San Benedetto del Tronto, non rientranti nel divieto già previsto dall'art. 51 della legge 3/2003 e ss.mm.ii;

2) di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive la modifica del Regolamento concernente norme sull'utilizzazione del litorale marittimo, mediante apposita proposta al Consiglio comunale, in modo da prevedere quanto segue:

- per quanto concerne le zone demaniali **in concessione**, destinate principalmente all'attività di stabilimento balneare, introdurre il **divieto di fumo analogico e di sigarette elettroniche nell'area che va dalla battigia all'ultima fila di ombrelloni**, ossia nelle fasce innanzi definite "fascia di battigia" e "area posa ombrelloni"; sarà, invece, consentita la possibilità di fumare nella fascia chiamata "zona edificabile", purché si tratti di spazio o struttura aperta e, pertanto, non rientrante nel divieto di cui all'art. 51 della legge n. 3/2003; in quest'ultima fascia dovranno essere sempre presenti le apposite attrezzature posacenere a servizio degli utenti;
- per quanto concerne le **spiagge libere**, introdurre il divieto di fumo analogico e di sigarette elettroniche per tutta la loro estensione e a prescindere dall'eventuale destinazione specifica della spiaggia stessa, secondo quanto previsto dall'art. 5 delle N.T.A. del PRS/10;

3) di dare atto che la presente proposta, *non rappresenta, né determina una variante allo strumento urbanistico comunale*, né comporta impegni *diretti o attualmente indiretti* a carico del Bilancio comunale, che necessitino di parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 D.Lgs n. 267/2000, costituendo mero atto di indirizzo e direttiva agli uffici dell'Amministrazione comunale.

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 che dà il seguente risultato "UNANIME", il presente atto è dichiarato **immediatamente eseguibile**.

